



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 153 Reg. DEL 31 OTTOBRE 2022

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN CONTRADA CROCETTA/CANALOTTO (EX ASILO NIDO). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 14,05 alle ore 14,15, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco		X
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. MICELI Marco - Assessore	X	

- ◆ Assume la presidenza dell'adunanza il Vicesindaco Dott.ssa **Fiorella Cirrincione**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Stefano Oriti**.
- ◆ Non sono intervenuti il Sindaco Geom. **Antonino Fabio** e l'Assessore **Salvatore Fabio**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 152 del 31 ottobre 2022**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Servizio Patrimonio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
N° 31/2022

Del 30 settembre 2022

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 152/2022

Del 31.10.2022

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito del locale, di proprietà Comunale, sito in Contrada Crocetta/Canalotto (Ex Asilo Nido).

- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -

IL VICESINDACO

Premesso:

- **Che** con nota **prot. n.56/2021** del **21 giugno 2021**, acquisita in pari data al **n.4469** del protocollo generale dell'Ente, l'Associazione PINK PROJECT APS ETS - con sede legale in Via Tripoli n.17 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) - Codice Fiscale:95016240830 – Partita Iva: 03593590833 e, per essa, il Presidente pro/tempore Sig.ra. GIORGIANNI Maria Grazia, ha chiesto la disponibilità dei locali attrezzati con cucina industriale ubicati presso l'Istituto Scolastico sito in C.da Crocetta/Canalotto (Ex asilo nido), al fine di dare corso all'attuazione di un progetto, approvato con D.D.G. n.1360/2019 e finanziato dalla Regione Sicilia, a sostegno delle donne;
- **che** con nota **prot. n.5204** del **21 luglio 2021**, in evasione alla suddetta richiesta, questo Ente ha concesso la disponibilità dei locali, al fine di consentire lo svolgimento delle azioni del progetto;
- **che** con nota **prot. n.8127** del **07 luglio 2022**, al fine di potere dare seguito alla richiesta, si è chiesto all'Associazione Pink Project APS ETS di volere indicare il periodo di durata del progetto nonché la trasmissione di copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- **che** con nota **prot. n.72/2022** dell'**8 settembre 2022**, acquisita in pari data al **n.8181** del protocollo generale dell'Ente, oltre a trasmettere quanto richiesto ha proposto di stabilire in **anni due** la durata dell'accordo con possibilità di rinnovo;

Considerato:

- **che** l'istanza di cui sopra è finalizzata alla prosecuzione del progetto a valere sul D.D.G. n.1360/2019, finanziato dalla Regione Sicilia, intervento n.3, formalmente concluso in data 31.07.2022 nella parte riguardante le azioni propedeutiche alla creazione d'impresa - finanziate

dalla Regione Siciliana, avente ad oggetto “*Contributi finalizzati all’empowerment economico-finanziario lavorativo (RDL), attraverso una proposta progettuale che mira alla costituzione di un’Impresa sociale che possa operare in prima istanza nell’ambito della creazione e promozione di prodotti tipici a carattere agroalimentare e tessile*”;

- **che** il progetto in questione ha una forte valenza sociale, in quanto finalizzato all’inclusione socio-lavorativa ed all’autoimprenditorialità delle donne, mediante il loro impiego in laboratori dediti alla preparazione e promozione di prodotti tipici a carattere agroalimentare;
- **che** il progetto di fatto verrà realizzato dall’Associazione CHIKARA APS ETS - con sede legale in Via Tripoli n.17 - 98071 CAPO D’ORLANDO (ME) - Codice Fiscale: 95032010837, la quale curerà l’allestimento del laboratorio di cucito e creazioni artigianali in Galati Mamertino presso l’incubatore d’Impresa dei Nebrodi e l’allestimento del laboratorio di trasformazione alimentare artigianale in Longi. Per la realizzazione del progetto l’Associazione verrà coadiuvata da PINK PROJECT APS ETS per quanto attiene le azioni, il monitoraggio, la supervisione, la consulenza gestionale e la costruzione della rete di collocazione dei prodotti sul mercato;
- **che** l’Associazione CHIKARA APS ETS è un’Associazione di promozione sociale che svolge, in via esclusiva o principale, una delle attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività d’interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
- **che** l’Associazione rientra, pertanto, tra gli Enti del Terzo Settore soggetti alla disciplina del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- **che** l’Associazione PINK PROJECT APS ETS è un’Associazione costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. del 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore” e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, civiche e solidaristiche a favore di associati e loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- **che** l’Associazione rientra, pertanto, tra gli Enti del Terzo Settore soggetti alla disciplina del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Dato atto:

- **che** il Comune di Longi così come previsto dallo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 24 settembre 2004, valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell’attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative e religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini ai fini partecipativi;
- **che** l’articolo 22 del vigente Regolamento Comunale per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all’art.13 della L.R. 30 aprile 1991, n.10, approvato con deliberazione Consiliare n.5 del 23 maggio 2008 disciplina la concessione in uso di beni comunali, il quale al comma 2 prevede che a tale istituto si potrà ricorrere in modo occasionale e con i criteri e le modalità previste per le assegnazioni di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune ed ancora il comma 4 prevede espressamente che l’uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposita convenzione e con Determinazione adottata dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria (in quanto preposta al Patrimonio) sentiti i Responsabili delle Aree eventualmente interessate alla concessione.

Preso atto che le suddette Associazioni operano sul territorio come Associazioni di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore con lo scopo di:

- Promuovere l'attività di utilità sociale, civiche e solidaristiche;
- Contrastare le discriminazioni sociali;
- Tutelare e proteggere la dignità e i diritti della persona;
- Creare una rete di informazione e sensibilizzazione a favore delle minoranze;
- Valorizzare e promuovere l'espressione creativa di ogni singolo individuo;
- Inserire e/o Reinserire nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone vittime di violenza;
- Prestare opere di beneficenza e sostegno a distanza mediante la cessione gratuita di alimenti o prodotti alle famiglie disagiate.

Richiamati:

- la Deliberazione n.716/2012/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, la quale precisa che una deroga al principio di redditività dei beni pubblici è giustificata *“solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni. (.....) la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall'operatore ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione”*;
- la Deliberazione n. 234 del 16 settembre 2013 della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Sardegna, che ha statuito che *non determina alcun danno erariale il dirigente comunale che concede un immobile del Comune, in uso gratuito, ad un'associazione privata se da ciò deriva un corrispettivo indiretto all'Ente come lo svolgimento di servizi ed attività di utilità pubblica, nonché gli obblighi di gestione e manutenzione dell'immobile in capo all'associazione stessa*;
- la Deliberazione n.172/2014/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia secondo cui:
 - *“il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”*;
 - *“la mancata redditività del bene è, comunque, compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art.2 della Costituzione”*;
- la Deliberazione n.87/2014 PAR della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Lazio, che si è espressa favorevolmente affinché un bene pubblico possa venire utilizzato a titolo gratuito per finalità d'interesse pubblico, a vantaggio e beneficio della collettività amministrata;
- la Deliberazione n.1/2015/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, la quale ribadisce che gli Enti Locali orientano la propria azione allo sviluppo della comunità amministrata: *“in linea generale sono ammesse deroghe (come sarebbe per l'ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni”*;
- la Deliberazione n.109/2022/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che nel prendere atto che il patrimonio è uno strumento strategico della gestione finanziaria in quanto espone un complesso di risorse che l'Ente è tenuto ad utilizzare in maniera ottimale ha stabilito che *la scelta di concessione in uso gratuito di immobili comunali, ivi compresa la mancata richiesta dei rimborsi per le utenze, oltre a rispettare il principio del buon andamento ex art.97 Cost. e art. 1 della Legge n.241/1990, può legittimamente esercitarsi solo nei limiti stabiliti dalla Legge; conseguentemente è ammissibile solo nei casi in cui sia*

perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni. Ciò significa che non è precluso a priori, all'amministrazione, la concessione in uso gratuito di propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta, nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini;

Visti:

- la Legge Costituzionale n.3/2001, che nel riformare l'art.118 della Costituzione, ha espressamente stabilito che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- l'art.71 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), il quale stabilisce che gli Enti Locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'Ente ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020, intervenuta nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale della Legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, la quale ha colto l'occasione per fare chiarezza sulla portata applicativa dell'articolo 55 del CTS. In particolare la pronuncia ha esplicitato che l'articolo 55, disciplinando i rapporti tra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. In sostanza è riconosciuta a tali Enti una specifica attitudine a partecipare, insieme ai soggetti pubblici, alla realizzazione dell'interesse generale attraverso un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, non fondato semplicemente su un rapporto di reciprocità. Secondo la Corte vi è la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali). La pronuncia chiarisce che il rapporto tra enti pubblici ed enti del terzo settore, incardinato ai sensi dell'articolo 55 del CTS, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Atteso che la normativa vigente in materia di utilizzazione o destinazione di beni immobili, appartenenti agli enti pubblici, prevede che le Pubbliche amministrazioni sono tenute a valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico mediante il ricavo di un reddito dalla gestione degli stessi. Solo nel caso in cui l'utilità sociale per la comunità è maggiore del ricavato economico è ammessa la concessione e/o comodato a titolo gratuito.

Valutato che il principio di redditività dei beni pubblici, previsto dall'attuale ordinamento giuridico, può essere oggetto di un'interpretazione estensiva, in quanto gli Enti Locali non possono

avere come unico obiettivo e criterio operativo quello dell'interesse economico in senso stretto. Si tratta, infatti per definizione, di Enti aventi primariamente finalità legate all'interesse pubblico generale, restando quello economico un fine da perseguire obbligatoriamente qualora non si rilevi un fine pubblico equivalente o superiore.

Ritenuto, alla luce di quanto su esposto, di aderire alla richiesta di cui sopra concedendo in comodato d'uso gratuito, alle Associazioni CHIKARA EPS ETS, con sede in CAPO D'ORLANDO – Via Tripoli n.7, Codice Fiscale:95032010837 e PINK PROJECT APS ETS - con sede legale in Via Tripoli n.17 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) - Codice Fiscale:95016240830 – Partita Iva:03593590833, i locali in oggetto per la realizzazione di un progetto a sostegno delle donne: finalità di primario rilievo e certamente condivisa dall'Amministrazione;

Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziali, ai sensi della Legge n.190/2012;

Ritenuto, inoltre, che la concessione, a titolo di comodato d'uso gratuito, alla CHIKARA APS ETS dei locali da utilizzare per la realizzazione del progetto a sostegno delle donne, rientri pienamente nel perimetro delle scelte operative che il Comune può effettuare in deroga al precetto strettamente economico della redditività in quanto il soggetto beneficiario del comodato gratuito è dotato di personalità giuridica pubblica e le attività previste per la realizzazione del progetto rientrano nella sfera dei suoi compiti istituzionali, quindi, senza che sia rinvenibile alcuno scopo di lucro;

Ravvisata la necessità di regolamentare il rapporto tra il Comune di Longi e le suddette Associazioni, mediante stipula di apposita convenzione che disciplini i diversi aspetti di tale rapporto.

Dato atto che la concessione d'uso, a titolo gratuito, del suddetto locale con le relative attrezzature si perfezionerà con la sottoscrizione di un'apposita convenzione, sottoscritta dal Comune di Longi con le suddette Associazioni, le quali s'impegnano ad effettuare nei locali sopra citati, con spese a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, necessari al buon mantenimento della struttura nel suo complesso.

Visto lo schema di convenzione (allegato sub "A") predisposto da questi Uffici comunali, nel quale vengono dettati patti e condizioni.

Viste le vigenti disposizioni di legge e regolamenti,

Per i motivi sopra descritti

PROPONE

- 1. Di dare atto** che quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che qui s'intende trascritto;
- 2. Di accogliere** favorevolmente l'istanza, **prot. N. 56/2021** acquisita in data **21 giugno 2021** al **n.4469** del protocollo generale dell'Ente, presentata dall'**Associazione Pink Project APS ETS** e, per essa, dal Presidente pro/tempore Sig.ra. **GIORGIANNI Maria Grazia**;
- 3. Di concedere**, per le motivazioni di cui in premessa, all'**Associazione Pink Project APS ETS** con sede in **Via Tripoli n.17 – 98071 Capo D'Orlando (ME) - C.F.: 950116240830 - Partita**

Iva: 03593590833 ed all'Associazione CHIKARA APS ETS con sede legale in Via Tripoli n.17 - 98071 Capo d'Orlando (ME) - Codice Fiscale: 95032010837, in comodato d'uso a titolo gratuito per **anni due** (decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione) il locale sito s in C.da Crocetta/ Canalotto (ex Asilo nido) distinto al catasto al foglio 12 particella 577 per la parte di fabbricato non soggetta ad utilizzo;

4. Di tenere conto:

- **che** con la concessione d'uso il Comune assicura non solo la conservazione e la tutela dell'immobile, in quanto le suddette Associazioni con la sottoscrizione della convenzione s'impegnano ad effettuare nei locali sopra citati, con spese a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, necessari al buon mantenimento della struttura nel suo complesso nonché la custodia e la pulizia del locale;
- **che** la realizzazione del progetto a sostegno delle donne rientra pienamente nel perimetro delle scelte operative che il Comune può effettuare in deroga al precetto strettamente economico della redditività in quanto il soggetto beneficiario del comodato gratuito è dotato di personalità giuridica pubblica e le attività previste per la realizzazione del progetto rientrano nella sfera dei suoi compiti istituzionali, quindi, senza che sia rinvenibile alcuno scopo di lucro;
- **che** con la realizzazione di tale progetto viene, pertanto, perseguito un interesse pubblico di gran lunga superiore a quello meramente economico;

5. Di approvare lo schema di convenzione (allegato sub "A"), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. Di dare mandato alla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria (Servizio Patrimonio) per la sottoscrizione della precitata convenzione, congiuntamente al Legale Rappresentante pro/tempore delle suddette Associazioni;


7. Di trasmettere copia della presente ai Legali Rappresentanti delle Associazioni di cui sopra.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

La sostituta della
Responsabile del Servizio Patrimonio
LAZZARA Maria



IL PROPONENTE
IL VICESINDACO
Dr.ssa CIRRINCIONE Fiorella





COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

CONCESSIONE, IN COMODATO D'USO GRATUITO, DEL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA CROCETTA/CANALOTTO (Ex asilo nido)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale,

TRA

Il **Comune di LONGI**, con sede in **Via Roma n.2** - Codice Fiscale: **84004070839**, in persona della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - **Rag. PIDALA' Gabriella**, con funzioni dirigenziali giusta determina Sindacale n.2 del 05 maggio 2022, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, la quale dichiara d'intervenire in questo atto esclusivamente, per conto e nell'interesse del Comune predetto

E

l'**Associazione CHIKARA APS ETS** con sede legale in **Via Tripoli n.17 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)**, Codice Fiscale: **95032010837**, rappresentata dalla Presidente pro/tempore Sig.ra. **BONIFACIO Angela**;

E

l'**Associazione PINK PROJECT APS ETS** con sede legale in **Via Tripoli n.17 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)**, Codice Fiscale: **95016240830** Part. Iva: **03593590833**, rappresentata dalla Presidente pro/tempore Sig.ra. **GIORGIANNI Maria Grazia**;

PREMESSO

- **Che** con nota **prot. n.56/2021** del **21 giugno 2021**, acquisita in pari data al **n.4469** del protocollo generale dell'Ente, l'Associazione **PINK PROJECT** - con sede legale in **Via Tripoli n.17 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)** - Codice Fiscale: **95016240830** - Partita Iva: **03593590833** e, per essa, il Presidente pro/tempore Sig.ra. **GIORGIANNI Maria Grazia**, ha chiesto la disponibilità dei locali attrezzati con cucina industriale ubicati presso l'Istituto Scolastico sito in C.da Crocetta/Canalotto (Ex asilo nido), al fine di dare corso all'attuazione di un progetto, approvato con **DDG n.1360/2019** e finanziato dalla Regione Sicilia, a sostegno delle donne;
- **che** con nota **prot. n.5204** del **21 luglio 2021**, in evasione alla richiesta avanzata con la suddetta nota prot. n.56/2021, questo Ente ha concesso la disponibilità dei locali, al fine di consentire lo svolgimento delle azioni del progetto;
- **che**, al fine di adottare gli adempimenti consequenziali alla richiesta si è chiesto all'Associazione **Pink Project** di volere indicare il periodo di durata del progetto chiedendo, nel contempo, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- **che** con nota **prot. n.72/2022** dell'**8 settembre 2022**, acquisita in pari data al **n.8181** del protocollo generale dell'Ente, oltre a trasmettere quanto richiesto ha comunicato di stabilire in **anni due** la durata dell'accordo con possibilità di rinnovo;
- **che** il progetto di fatto verrà realizzato dall'**Associazione CHIKARA APS ETS** che curerà il laboratorio di cucito e creazioni artigianali in Galati Mamertino presso l'incubatore d'Impresa dei Nebrodi e il laboratorio di trasformazione alimentare artigianale in Longi.

- **che** per la realizzazione delle attività l'Associazione verrà coadiuvata da PINK PROJECT APS ETS per quanto attiene le azioni, il monitoraggio, la supervisione, la consulenza gestionale e la costruzione della rete di collocazione dei prodotti sul mercato;
- **che** in conformità al Titolo VI, art. 79 dello Statuto dell'Ente il Comune:
 - *valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi;*
 - *riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport;*
 - *integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili;*
- **che** la forma consentita dal vigente Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art.13 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n.10, giusta delibera consiliare **n.5 del 23 maggio 2008** è quella della sovvenzione prevista dall'art.11 ed in particolare, per la concessione in uso di beni comunali, dall'art.22, comma 4, il quale prevede espressamente che *l'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposita convenzione e con Determinazione adottata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (in quanto preposta al Patrimonio) sentiti i Responsabili delle Aree eventualmente interessate alla concessione;*

Atteso:

- **che** la normativa vigente in materia di utilizzazione o destinazione di beni immobili appartenenti agli enti pubblici, prevede che le Pubbliche amministrazioni sono tenute a valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico mediante il ricavo di un reddito dalla gestione degli stessi. Solo nel caso in cui l'utilità sociale per la comunità è maggiore del ricavato economico è ammessa la concessione e/o comodato a titolo gratuito;
- **che** la Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Sardegna, con sentenza **n.234 del 16 settembre 2013**, ha statuito che *non determina alcun danno erariale il dirigente comunale che concede un immobile del Comune in uso gratuito a un'associazione privata se da ciò deriva un corrispettivo indiretto all'Ente come lo svolgimento di servizi ed attività di utilità pubblica;*
- **che** la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con Deliberazione n.109/2022/PAR, nel prendere atto che il patrimonio è uno strumento strategico della gestione finanziaria in quanto espone un complesso di risorse che l'Ente è tenuto ad utilizzare in maniera ottimale, ha stabilito che *la scelta di concessione in uso gratuito di immobili comunali, ivi compresa la mancata richiesta dei rimborsi per le utenze, oltre a rispettare il principio del buon andamento ex art.97 Cost. e art. 1 della Legge n.241/1990, può legittimamente esercitarsi solo nei limiti stabiliti dalla Legge; conseguentemente è ammissibile solo nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni.* Ciò significa che non è precluso a priori, all'amministrazione, la concessione in uso gratuito di propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta, nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini;

Tenuto Conto:

- **che** con la concessione d'uso il Comune consegue un vantaggio in termini di spese, nonché assicura la conservazione e la tutela dell'immobile in quanto le succitate Associazioni, con la

sottoscrizione della convenzione, s'impegnano ad effettuare nei locali consegnati, con spese a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, necessari al buon mantenimento della struttura nel suo complesso;

- **che** con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ resa immediatamente esecutiva, si è disposto quanto qui integralmente trascritto:

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il Comune di Longi, come sopra rappresentato concede, in comodato d'uso gratuito, il locale di proprietà comunale sito in Contrada Crocetta/C.da Canalotto (Ex asilo nido) distinto in catasto al F.12 - Part 577, da adibire a laboratorio di preparazione di prodotti a carattere agroalimentare a:

CHIKARA APS ETS con sede legale in **Via Tripoli n, 17 - 98071 Capo d'Orlando (ME)** - Codice Fiscale: **95032010837** e, per essa, alla Presidente pro/tempore **Sig.ra. BONIFACIO Angela**

E

PINK PROJECT APS ETS con sede legale in **Via Tripoli n.17 - 98071 Capo d'Orlando (ME)** - Codice Fiscale: **95016240830** - Part. Iva: **03593590833** e, per essa, alla Presidente pro/tempore **Sig.ra. GIORGIANNI Maria Grazia**.

Il locale oggetto della concessione viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, giusto verbale di consistenza che verrà redatto prima della consegna dei locali.

ARTICOLO 2

FINALITA'

La presente concessione è finalizzata alla continuità del progetto a valere sul D.D.G. n.1360/2019 - intervento n.3, formalmente concluso in data 31.07.2022 nella parte riguardante le azioni propedeutiche alla creazione d'impresa - finanziate dalla Regione Siciliana, avente ad oggetto "*Contributi finalizzati all'empowerment economico-finanziario lavorativo (RDL), attraverso una proposta progettuale che mira alla costituzione di un'Impresa sociale che possa operare in prima istanza nell'ambito della creazione e promozione di prodotti tipici a carattere agroalimentare e tessile*". Il progetto in questione ha una forte valenza sociale superiore a quella meramente economica, in quanto finalizzato all'inclusione socio-lavorativa ed all'autoimprenditorialità delle donne, mediante il loro impiego in laboratori dediti alla preparazione e promozione di prodotti tipici a carattere agroalimentare.

ARTICOLO 3

DURATA

La convenzione avrà la durata di **due anni**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa con l'obbligo di restituire il bene nello stato in cui si trova attualmente, fatto salvo il normale deterioramento dell'uso.

ARTICOLO 4

RECESSO E RINNOVO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, qualora l'immobile venga utilizzato per scopi ed usi diversi da quelli pattuiti, nonché qualora le

Associazioni si rendano responsabili di gravi irregolarità e/o inadempimento agli obblighi contrattuali qui disciplinati e, comunque, in ogni caso di pubblico interesse.

La convenzione può essere rinnovata alla scadenza con provvedimento espresso dal Comune, congruamente motivato e, in relazione al permanere in capo alle suddette Associazioni, delle condizioni che hanno giustificato l'assegnazione.

La richiesta di rinnovo, dovrà pervenire al Comune di Longi – Servizio Patrimonio, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), almeno 3 mesi prima della scadenza della presente convenzione.

Resta escluso il rinnovo tacito.

Rimane in capo alle Associazioni, CHIKARA APS ET e PINK PROJECT APS ETS, la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Comune di Longi con raccomandata A/R e/o tramite PEC con preavviso di almeno un mese dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

ARTICOLO 5

ESONERO

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per furti di materiale, di proprietà delle Associazioni, custoditi nell'immobile e così pure per danni derivanti, a qualsiasi titolo, a persone e/o cose per tutta la durata della convenzione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.

Le Associazioni assegnatarie si assumono, inoltre, ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni sopravvenuti a cose e/o persone durante e/o a causa dello svolgimento dell'attività, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

Le Associazioni CHIKARA APS ETS e PINK PROJECT APS ETS sono tenute a custodire e mantenere con diligenza l'immobile concesso in gestione, nonché gli arredi interni descritti in un separato atto. Sono, inoltre, a totale carico delle Associazioni gli interventi sulle attrezzature di arredo, aree di diretto utilizzo e di esclusiva pertinenza classificabili come manutenzione ordinaria derivanti da incuria o da trascuratezza oppure resi necessari per sopperire a danni provocati da utenti o da cattivo utilizzo delle attrezzature.

Gli adempimenti di legge quali licenze, permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla – osta sono da intendersi in capo alle Associazioni nonché tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza e della copertura assicurativa del rischio infortuni a personale volontario e/o dipendente.

ARTICOLO 6

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Le Associazioni hanno l'obbligo di utilizzare il bene solo ed esclusivamente per l'uso convenuto, senza possibilità di cederlo in sub-concessione senza il preventivo consenso del Comune (art.1804 c.c.). L'inosservanza di tale regola determina la revoca della convenzione.

ARTICOLO 7

SPESE DI GESTIONE

Le Associazioni CHIKARA APS ETS e PINK PROJECT APS ETS si fanno carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della custodia e pulizia del locale, in modo da assicurare la costante idoneità dello stesso allo svolgimento delle attività sociali.

Le spese per le utenze sono poste a carico del Comune comodante.

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste, altresì, a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese.

Per ogni miglioramento al bene, non concordato dalle parti, il Comune non è tenuto ad alcun rimborso.

Le Associazioni si fanno carico di consentire al Comune di effettuare indagini periodiche per verificare lo stato dell'immobile

ARTICOLO 8 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è obbligatorio e dev'essere effettuato prima della sottoscrizione della presente convenzione. Dell'avvenuto sopralluogo ne verrà dato atto con apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente pro/tempore delle Associazioni, dalla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dalla Responsabile del Servizio Economato/Inventario e da un componente del locale comando di Polizia Municipale, al fine di consentire l'elencazione di quanto effettivamente consegnato nonché un'oculata valutazione dello stato dei luoghi.

In assenza di sopralluogo non si potrà procedere alla concessione del locale.

La struttura potrà essere visionata in orari da concordare con la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, previo appuntamento scrivendo all'indirizzo E-mail: protocollo@comunelongi.it oppure all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelongi.it, con l'indicazione di un proprio recapito telefonico e E-mail sui quali essere contattati, o chiamando i recapiti telefonici: 0941485040 oppure 0941485188.

ARTICOLO 9 TRASPARENZA E PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Le Associazioni s'impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, di trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto omissivo, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti.

Le Associazioni s'impegnano, inoltre, a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza andrà a costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

ARTICOLO 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) s'informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Longi con sede in via Roma n.2.

A decorrere dal 1° luglio 2020, è stata individuata, quale Responsabile della protezione dei dati del Comune di Longi la Società Formanagement S.r.l. con sede legale in Via Italia, 131 – 00555 LADISPOLI (RM) – Tel.: 0691132200 – E-mail: info@formanagement.it e, per essa, il Responsabile DPO è il Dott. SANTO Fabiano.

Il trattamento dei dati personali avviene per:

- Svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- Verificare le dichiarazioni sostitutive prestate dagli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;

- Prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- Dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Longi è parte.

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.

Il Comune di Longi raccoglie, registra, organizza, conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.

I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

I dati personali possono essere:

1. Comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- Altre Pubbliche Amministrazioni;
- Società partecipate dal Comune di Longi per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;
- Soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Longi è parte;
- Soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della Legge n.241/1990 e dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29.04.2022 (Art. 16 - accesso civico);

2. Diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Altri contenuti" – accesso civico, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (accesso civico);

Le Associazioni hanno l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Longi ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- L'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza ed a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- L'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- L'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Le Associazioni che conferiscono i dati hanno diritto di:

- Ottenere, dal Comune di Longi, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati ed alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
- Ottenere, dal Comune di Longi, la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti di cui all'art. 16 del GDPR;
- Ottenere, dal Comune di Longi, la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
- Ottenere, dal Comune di Longi, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
- Opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.

Qualora le Associazioni ritengano che il trattamento dei dati, operato dal Comune di Longi, abbia violato le disposizioni del Regolamento, possono proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Qualora le Associazioni ritengano che il trattamento dei dati, operato dal Comune di Longi, abbia violato i diritti di cui godono in base al Regolamento, possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in base all'articolo 79 del GDPR.

ARTICOLO 11
FORO COMPETENTE E DOMICILI

Per i rapporti nascenti dalla presente convenzione, le parti concordano che il foro competente è quello di Patti (ME).

ARTICOLO 12
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa statale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 13
INADEMPIENZE

L'inadempienza anche di una sola clausola inserita nel presente atto, ritenute tutte essenziali ai sensi di legge, determinerà la risoluzione della concessione.

ARTICOLO 14
REGISTRAZIONE SPESE

Così come previsto dall'articolo 5, secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 nonché dall'art. 36 del vigente Regolamento dei contratti, la presente convenzione risulta soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Qualora una delle parti richieda la registrazione, le relative spese risulteranno interamente a carico della parte richiedente la registrazione senza alcun diritto di rivalsa.

ARTICOLO 15
Allegati

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Allegato 2 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale:

La Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. PIDALA' Gabriella _____

Per l'Associazione: CHIKARA APS ETS

La Presidente pro/tempore

Sig.ra. BONIFACIO Angela _____

Per l'Associazione: PINK PROJECT APS ETS

La Presidente pro/tempore

Sig.ra. GIORGIANNI Maria Grazia _____

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____
 il _____ residente nel Comune di _____ prov. _____
 in Via _____ n. ____, in
 qualità di _____ con sede
 nel Comune di _____ prov. _____ in Via
 _____ n. _____ Codice Fiscale _____
 Partita Iva _____ Tel. _____ Fax _____
 E-mail: _____ posta certificata (PEC): _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

(barrare la casella che interessa)

per le associazioni / organizzazioni di volontariato: Registro unico nazionale del terzo settore ovvero registri attualmente vigenti nella normativa di settore delle ODV e APS ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;

per gli enti e le associazioni di promozione sociale: Registro unico nazionale del terzo settore ovvero registri attualmente vigenti nella normativa di settore delle ODV e APS ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;

dati dell'iscrizione: _____
 oggetto sociale _____
 generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: _____

[] di essere in regola con i versamenti dei contributi e di avere aperte le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS: sede di _____ matricola n. _____

- INAIL: sede di _____ matricola n. _____

- Altro: _____ sede di _____ matricola n. _____

oppure

[] di non avere aperta alcuna posizione contributiva e assicurativa per i seguenti motivi:

[] Non presenza di personale dipendente;

[] Altro (specificare) _____

per le cooperative: iscrizione presso Camera di Commercio:

numero: _____ in data: _____

alla Sezione: _____ Categoria: _____

ed eventuale (non vincolante) iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente selezione n°

1. Dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale (art. 80 D.lgs. 50/2016)

[] che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n 50/2016 e, in particolare:

che nei propri confronti e nei confronti (*contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione*)
 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di impresa individuale*);
 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*);
 dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di uno studio associato*);
 (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta economica e/o ulteriore documentazione d'offerta;
e segnatamente i Signori (*indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante*):

nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata

non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del C.P. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall'art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'art. 260 del D.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e. Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f. Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 109/2007 e ss.mm.ii;

g. Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 24 del 4 marzo 2014;

h. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

che nei confronti dell'operatore economico e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 (con riferimento alle tipologie di soggetti più sopra indicati) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016).

[] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); tale situazione di regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____

[] che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n 50/2016 anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 e, in particolare:

[] non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché violazione degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del codice (articolo 80, **comma 5**, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);

[] non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (**articolo 80, comma 5, lettera b)** del D. Lgs. n. 50/2016);

[] di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (**articolo 80, comma 5, lettera c)** del D. Lgs. n. 50/2016);

[] la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile (articolo 80, **comma 5, lettera d)** del D. Lgs. n. 50/2016);

[] non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n.50/2016);

[] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice civile aggravati ai sensi dell'art.7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n.152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n.203

Oppure

[] è stato vittima dei reati di cui sopra e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

[] non è stata applicata all'operatore economico alcuna sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n.81 del 2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n.50/2016);

[] non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis del D. Lgs. n.50/2016);

[] che, nei confronti dell'operatore economico non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter del D. Lgs. n.50/2016);

[] non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n.50/2016);

[] non ha violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge del 19 marzo 1990, n.55 (si rammenta che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della

violazione e va, comunque, disposta se la violazione non è stata rimossa) (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n.50/2016);

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del Lavoro di _____ (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n.50/2016);

non è soggetto a tali norme;

che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art.80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n.50/2016);

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n.50/2016);

ovvero, in alternativa

dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

2. Altre dichiarazioni

che non sussistono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

di non avere subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi cinque anni per inadempimento contrattuale né subito revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio;

di avere preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni indicate nell'Avviso;

di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili nelle categorie e nelle località in cui si svolgono le forniture oggetto del presente servizio, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi e normative vigenti, dichiarando, altresì, che il CCNL di riferimento è il seguente:

di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.328/2001;

oppure

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso;

di non essere in rapporti di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera c) della Legge n.190/2012;

che le Amministrazioni competenti e tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni dei dati richiesti sono:

- Procura di _____
- Prefettura di _____
- Tribunale di _____
- Agenzia delle Entrate di _____
- Altro _____

di avere formulato la propria offerta relativa alla presente procedura tenendo conto di ogni prestazione ed onere, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con particolare riguardo, se ricorre il caso, agli oneri relativi alla sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro considerando pertanto remunerativa l'offerta presentata;

che l'Impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate _____

che per quanto concerne l'avviamento al lavoro dei disabili l'Ufficio Provinciale competente per il collocamento obbligatorio (Legge n.68/1999) è _____ E-mail dell'Ufficio _____;

che, ai sensi di quanto previsto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., il conto dedicato è il seguente:

Banca _____ IBAN _____

E che il Legale Rappresentante è il Sig. _____

Codice Fiscale: _____

E il Sig. _____

Codice Fiscale: _____

Possono effettuare operazioni finanziarie su tale conto corrente.

di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come, in caso di aggiudicazione, di presentare la certificazione richiesta entro i termini dati dall'Amministrazione;

di avere preso visione del Codice di Comportamento Nazionale e del Codice di Comportamento del Comune, pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali" e di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare le disposizioni in essi contenute per quanto compatibili;

di avere preso altresì visione del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, disponibile nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti";

di essere edotto e di applicare quanto previsto dal D. Lgs. 39 del 04.03.2014 (lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia);

3. Dichiarazione in ordine alla capacità tecnico-organizzativa

- Che, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, con riferimento agli anni _____ ha eseguito servizi oggetto della presente procedura come da elenco allegato;
- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o dei documenti presentati, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

Data _____

Firma del Rappresentante/Delegato con potere di firma

- I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può integrare il modello tramite apposita dichiarazione debitamente sottoscritta. - Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'operatore economico - L'intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME)

Tel. 0941485040 - Cell. 3346141177

Partita IVA: 02810650834 – Codice Fiscale: 84004070839 - c.c.p. 13925987

Sito Web: www.comunelongi.me.it - E-mail: protocollo@comunelongi.it - PEC: protocollo@pec.comunelongi.it

INFORMATIVA BANDI, GARE, INCARICHI E CONTRATTI

Informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati a partecipare a procedure di scelta del contraente, manifestazioni d'interesse, procedure comparative per incarichi di collaborazione, indette dal Comune di Longi o interessati alla stipula di contratti con l'Ente.

Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, il Comune di Longi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il Titolare del trattamento è la Società Formanagement S.r.l. con sede legale in Via Italia, 131 – 00555 LADISPOLI (RM) – Tel.: 0691132200 – E-mail: info@formanagement.it – PEC: formanagement@pec.it

Il soggetto individuato quale Referente per il Titolare/Responsabile della protezione dei dati è il Dott. SANTO Fabiano – Email: dpo@santofabiano.it – PEC: santofabiano@pec.it – Tel. 0691132200 – Cell. 3358424701

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Longi, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento – ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione – dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio della richiesta al Comune.

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative;
- b) Accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per potere contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica di eventuali situazioni d'incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia).

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il

Comune di Longi, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato, ai sensi dell'art. 6, lett. b) dello stesso Reg. UE 679/2016.

In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. n.2240/1923, D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e regolamenti interni all'Ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo e contabilità.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Longi potrà trattare categorie di dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'articolo 10 del GDPR.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito, ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett. c) – h) ed i) del D. Lgs. n.196/2003 come integrato dal D. Lgs. n.101/2018.

DESTINATARI o CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono **accessibili** ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono, altresì, essere:

1. **Comunicati** (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
 - altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
 - a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o Regolamento;
 - alle società partecipate dal Comune di Longi per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterno del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
 - a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Longi è parte;
 - a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della Legge n.241/1990 (accesso ai documenti) così come recepita dalla L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 coordinata con la L.R. n.5 del 5 aprile 2011;
2. **diffusi** (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti" - Rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Longi avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o server esterni di fornitori dei servizi on-line che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art.28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi

sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza Regionale.

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato, ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione d'interesse, per stipulare contratti con l'Ente ed assumere incarichi in favore dell'Ente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Longi, quale titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR;

L'interessato ha, altresì, il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti, rinvenibile nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione di primo livello "Altri contenuti – Sottosezione di secondo livello "Accesso Civico", in materia di protezione dei dati personali inviando una E-mail al soggetto individuato quale Referente per il Titolare/Responsabile della protezione dei dati, al seguente indirizzo E-mail: dpo@santofabiano.it o all'indirizzo PEC: santofabiano@pec.it

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Longi abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II..

Si esprime parere FAVOVEVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 30/09/2022

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)



1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 30/09/2022

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 153

DEL 31-10-2022 DALLE ORE 14,05 - ALLE ORE 14,25.

PROPOSTA N. 152 del 31/10/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
Davide Calcò

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fiorella Cirrincione

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Oriti

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 31/10/2022 - Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 31/10/2022.

Longi, li 31/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Oriti
Stefano Oriti

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE